ISTITUZIONE PRESSO LA REGIA ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO DI CORSI PRELIMINARI NAVALI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA REGIA MARINA PER STUDENTI UNIVERSITARI

Art. 2

Gli studenti universitari che, in seguito a domanda, ottengano l'ammissione ai corsi preliminari navali, di cui al precedente art. 1, sono senz'altro arruolati, qualora gia' non lo siano, nel Corpo Reale equipaggi marittimi, purche' abbiano compiuto il 17° anno di eta' ed inviati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi.

Essi sono obbligati a frequentare i corsi preliminari navali ai quali sono iscritti e non possono essere dimessi dai corsi stessi e prosciolti dall'arruolamento se non nei casi previsti per gli altri arruolamenti nella Regia marina dalle disposizioni in vigore ed in seguito a determinazione del Ministro per la marina.

Versione in vigore dal 8 agosto 1937, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione presso la Regia accademia navale di Livorno di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari
Estremi	Legge 3 giugno 1937, n. 1165
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1937

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-presso-la-regia-accademia-navale-di-livorno-di-corsi/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it